

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio n° 1960

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

e

l'Impresa PICCINNI Antonio fu Filippo per la costruzione di 2 fabbricati comprendenti n.24 alloggi popolari nel Comune di Mesagne ai sensi della legge 9/8/1954, n.640, riguardante la eliminazione di abitazioni malsane, lo sgombero degli edifici pubblici e delle abitazioni improprie.=

Importo al netto L. 37.814.250.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantotto in questo giorno sedici del mese di dicembre nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv.Vincenzo Palma autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Istituto predetto ai sensi dell'art.151 del R.D. 28.4.1938, n.1165-sono comparsi, senza l'assistenza

dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n. 89, il Sig. Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei LL. PP.;

il Sig. PICCINNI Antonio fu Filippo, nato a Brindisi il 4/8/1892 e domiciliato in Brindisi titolare dell'Impresa omonima. =

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici, con nota n. 26715 del 23/12/1957, ha assegnato all'Istituto, in applicazione della Legge 9/8/1954, n. 640 e per l'esercizio finanziario 1957/58, 1958/59 e 1959/60 la somma di L. 350.000.000. = per la costruzione di case di tipo popolare, da destinarsi ai nuclei familiari considerati nella legge medesima;

CHE l'Istituto, per l'utilizzazione della somma anzidetta ha, tra l'altro, stabilito di concerto col predetto Ministero di costruire n. 24 alloggi popolari nel Comune di Mesagne per una spesa complessiva di L. 40.000.000. = da prelevarsi L. 25.000.000. = sui fon-

di per l'esercizio 1958/59 e L. 15.000.000. sui fondi per l'esercizio 1959/60;

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data luglio 1958 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n.43 del 3/9/1958;

CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare 517/567 del 5 febbraio 1955 ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori;

CHE nella licitazione privata esperita il 20/11/1958 come risulta dall'accluso relativo verbale, l'appalto dei lavori sopra indicati è rimasto aggiudicato all'Impresa con il ribasso dello 0,55% (diconsi lire zero e centesimi cinquantacinque per cento) sull'importo a base di gara di L. 38.100.000.==;

CHE il Provveditorato anzidetto, con nota 24214 del 6/12/1958 ha autorizzato l'Istituto a stipulare con la nominata Impresa aggiudicataria dell'appalto, il relativo contratto, salva l'approvazione del contratto stesso da parte del Ministero dei LL.PP.;

CHE ai sensi dell'art.9 del Capitolato a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. l'Impresa aggiudicataria ha designato quale supplente l'Impresa Antonucci Alberto da Taranto la

quale ha accettato ed è stata riconosciuta idonea e dispensata dal presentare i documenti di cui all'art. 2 del Capitolato Generale a stampa predetto;
CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.=

I Componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso :

1) - L'Impresa Piccinni Antonio fu Filippo quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da Ufficiale Rogante Delegato.=

2) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che, firmato dai contraenti e da me Ufficiale Rogante, è dichiarata parte sostanziale

ed integrante del presente contratto come se fosse
qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si
allega. =

3) - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato con R.D. 28/5/1895, e modificato con successivi Decreti Ministeriali.

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. =

4) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 37.814.250. = (dicondi lire trentasettemilionitotocentoquattordicimiladuecentocinquanta) al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 0,55% e dell'ulteriore ribasso di L. 0,20% per fidejussione bancaria sull'importo di L. 38.100.000. =

5) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipenden

ti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.=

6) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.=

7) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento

dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti percento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte dall'amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi. =

8° - I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del Capitolato Speciale, mediante ordinativi sulla Sezione di Tesoreria Provinciale di Brindisi disposti dall'Iⁿⁱgegnere dirigente il locale Ufficio del Genio Civile. =

Il pagamento della rata di saldo verrà disposto dal Ministero dei LL.PP. =

9) - Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dallo art. 1 della Legge 10/12/1953, n. 936. =

10) - A norma dell'art. 339 della legge sui LL.PP.

20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto

del presente contratto senza l'esplicito preventivo
consensi dell'Istituto, sotto; pena di rescissione
di contratto e di risarcimento di danni. =

Non sono in ogni caso considerati subappalti le
commesse date dall'Impresa ad altra Impresa :

- A) per la fornitura di materiali;
- B) per la fornitura anche in opera di manufatti ed
impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a
mezzo di ditte specializzate. =

11) - Per gli effetti del presente contratto, sia
l'Impresa aggiudicataria che il Supplente, eleggo-
no il proprio domicilio speciale in Brindisi pres-
so la Segreteria Comunale. =

12) - A garanzia degli obblighi assunti con il pre-
sente contratto l'Impresa costituisce la chiesta cau-
zione di L. 1.894.427. = (lire unmilioneottocentenovan-
taquattromilaquattrocentoventisette) mediante fidejus-
sione del Credito Italiano-Agenzia di Brindisi-vale-
vole sino al 16/11/1960, salvo preroga da stabilirsi
di comune accordo tra le parti. =

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Com. te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità
sopra dette, riconosciuto che la cauzione definitiva
prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitola-
to Speciale di Appalto, affida all'Impresa Piccinni

Antonio fu Filippo l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, accetta quale supplente l'Impresa Antonucci Alberto da Taranto e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. =

Il presente contratto, mentre è impegnativo sin da ora per l'Impresa, lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo la prescritta approvazione nei modi di legge. =

A richiesta, io Ufficiale Rogante Delegato, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta, e a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellato hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma degli artt. 14 e 15 della Legge 9/8/1954, n. 640. =

Resta a totale carico dell'Impresa assuntrice l'Imposta Generale sull'Entrata. =

Il presente atto consta di fogli tre di carta uso

bolloscritta da persona di mia fiducia per intero
su facciate dieci e righe due fino a questo punto
della decima facciata, oltre le formalità di chiusu-
ra. =

F/ti : Il Presidente dell'I.A.C.P. - Ubaldo Vallarino -

L'Impresa aggiudicataria - Antonio Piccanni -

L'Impresa Supplente - Antonucci Alberto -

L'Ufficiale Rogante delegato - Avv. Vincenzo Palma -

Il presente contratto è stato approvato dal Ministe-
ro dei LL.PP., in virtù della legge 9.8.1954, n° 640, giu-
sta decreto n° 10735/1, Div. 16^a ter, in data 13 Luglio
1959, registrato alla Corte dei Conti addì 5 agosto
1959 al Reg. 33 LL.PP., fog. 66, inviato all'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi e per conoscenza al Provveditorato alle OO.PP.
di Bari ed all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi,
con nota 18 agosto 1959, n° 18147/Div. 16^a ter, la quale
risulta pervenuta in data 25 agosto 1959, al numero
726 di protocollo.

Brindisi, li 7 settembre 1959

IL PRESIDENTE I.A.C.P.

Registrato a Brindisi li 7 SET. 1959
(Comm. Comm. Ubaldo VALLARINO)
al N. 450 Mod. 1 Vol. 114 *U. Vallarino*

Esatte lire *Settecentoventi e cinque*

IL DIRETTORE DI 2^a CL.
Per illeggibile

Per *copie* conforme
7 SET. 1959

